



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/10/2008

=====

ADEL' 17/10/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA
CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI'
COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COSTA - NIERI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 733

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disciplina per la promozione e il riconoscimento dei sistemi produttivi locali, dei distretti produttivi e dei metadistretti".



733 17 OTT. 2006. *RS*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Disciplina per la promozione e il riconoscimento dei sistemi produttivi locali, dei distretti produttivi e dei metadistretti".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14, concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTO lo schema di proposta di legge predisposto dall'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato concernente: "Disciplina per la promozione e il riconoscimento dei sistemi produttivi locali, dei distretti produttivi e dei metadistretti";

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulata dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi in collaborazione con la Direzione regionale competente in materia, così come disposto dall'art. 65 del regolamento 1/2002;

VISTA la relazione dell'assessore proponente, che forma parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità e per quanto in premessa

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Disciplina per la promozione e il riconoscimento dei sistemi produttivi locali, dei distretti produttivi e dei metadistretti", che consta di 18 articoli e di una relazione illustrativa che costituisce parte integrante della presente deliberazione.



relazione alla legge
regionale.doc

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ALLEG. alla DELIB. N. 733 *BB*
DEL 1.7 OTT. 2008



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

*“Disciplina per la promozione e il riconoscimento dei sistemi produttivi locali,
dei distretti produttivi e dei metadistretti”.*

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

AA *BB*

BB

SOMMARIO



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

CAPO II - PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RETE

Art. 3 - Procedura per il riconoscimento della rete

Art. 4 - Programma di sviluppo

Art. 5 - Comitato di concertazione di rete

Art. 6 - Consiglio delle reti

CAPO III - INTERVENTI REGIONALI

Art. 7 - Tipologia degli interventi

Art. 8 - Nucleo di valutazione

Art. 9 - Interventi di rete

Art. 10 - Modalità di attuazione degli interventi di rete

Art. 11 - Interventi imprenditoriali

Art. 12 - Modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13 - Fondo speciale

Art. 14 - Norma finanziaria

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato- clausola di sospensione

Art. 16 - Norma transitoria

Art. 17 - Abrogazioni

Art. 18 - Entrata in vigore

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Marrazzo".

Handwritten initials in black ink, possibly "St" and "Rb".

Handwritten initials in black ink, possibly "G".

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)



1. La Regione, nell'ambito delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione, al fine di rafforzare la competitività, l'innovazione e la crescita occupazionale sul territorio, promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo del sistema produttivo.

2. La presente legge disciplina, in particolare, le procedure di riconoscimento e le modalità di gestione dei sistemi produttivi locali, dei distretti produttivi e dei metadistretti, nonché l'accesso ai contributi regionali destinati all'attuazione degli interventi.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Art. 2
(Definizioni)



1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:

- a) “rete rilevante di filiera”, di seguito denominata rete, l’insieme delle imprese in grado di sviluppare una progettualità strategica comune e di integrarsi con gli attori dello sviluppo locale e che assume la configurazione di sistema produttivo locale o distretto produttivo o metadistretto;
- b) “filiera”, il sistema di imprese contraddistinto da rapporti commerciali di primo livello con un sistema centrale di almeno 100 imprese appartenenti ad un medesimo settore corrispondente ad un gruppo, classe o categoria secondo la più recente classificazione delle attività economiche dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), caratterizzato da un indice di specializzazione produttiva superiore all’indice di specializzazione produttiva regionale e all’indice di specializzazione produttiva nazionale. Per la numerosità minima e per il calcolo dell’indice di specializzazione si fa riferimento al dato reso disponibile dal più recente censimento dell’ISTAT;
- c) “sistema produttivo locale”, la rete rilevante di filiera appartenente ad un contesto territoriale in cui sono presenti diffusi fattori di continuità storica, culturale ed economica;
- d) “distretto produttivo”, un sistema produttivo locale, caratterizzato da imprese leader di settore, nonché da forme di integrazione verticale, orizzontale o entrambe;
- e) “metadistretto”, una rete rilevante di filiera che prescindendo dai requisiti di appartenenza territoriale di cui alla lettera c), risulta:
 - 1) composto da un sistema centrale di almeno 300 imprese appartenenti ad un medesimo settore corrispondente ad un gruppo, classe o categoria secondo la più recente classificazione delle attività economiche dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), e caratterizzato da un indice di specializzazione produttiva superiore all’indice di specializzazione produttiva regionale e nazionale;
 - 2) contraddistinto dalla presenza di imprese leader;
 - 3) caratterizzato da legami tra il mondo della ricerca e il sistema delle imprese, nonché da forme di integrazione verticale, orizzontale o entrambe;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

f) “responsabilità sociale delle imprese”, l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

AF
RS

[Signature]



Capo II

Procedure di riconoscimento e modalità di gestione della rete

Art. 3

(Procedura per il riconoscimento della rete)

1. Il riconoscimento di una rete, nelle configurazioni di sistema produttivo locale, distretto produttivo e metadistretto è proposto, per la prima volta, da un gruppo di promozione della rete, composto da associazioni di categoria, da imprese appartenenti alla filiera, nonché da almeno uno dei seguenti soggetti:

- a) organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base regionale;
- b) enti locali;
- c) camere di commercio;
- d) società a partecipazione pubblica e altri enti pubblici attivi nella ricerca e nella promozione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo;
- e) istituti di credito e fondazioni;
- f) università.

2. Il riconoscimento di una rete a seguito di evoluzione da sistema produttivo locale a distretto produttivo o da uno dei suddetti a metadistretto è proposto dal comitato di concertazione di rete di cui all'articolo 5.

3. L'istanza di riconoscimento, corredata dal programma di sviluppo di cui all'articolo 4, deve essere inviata dai soggetti di cui ai commi 1 e 2, secondo le rispettive competenze, alla struttura regionale competente in materia di attività produttive, che la trasmette alla Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio -Sviluppo Lazio S.p.A., di seguito definita Sviluppo Lazio S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, che provvede alla relativa valutazione.


4. Sviluppo Lazio S.p.A., entro 90 giorni successivi alla ricezione dell'istanza da parte della Regione, inoltra alla struttura regionale competente una relazione contenente la valutazione dell'istanza stessa, in cui viene compiuta un'analisi dettagliata degli elementi di compatibilità con gli obiettivi strategici della programmazione regionale generale e di settore.

5. Sviluppo Lazio S.p.A., nel caso in cui sono presentate distinte istanze che, per ragioni territoriali o settoriali, contengono sovrapposizioni o complementarietà, può proporre

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi

alla Regione aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l'impatto territoriale per lo sviluppo del sistema produttivo.

6. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta una deliberazione, predisposta tenuto anche conto della relazione di cui al comma 4, di riconoscimento della rete, in una delle configurazioni previste all'articolo 3, comma 1, e di approvazione del relativo programma.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Pietro Marrazzo".

A small, handwritten mark consisting of several overlapping loops and lines, possibly initials.

A small, handwritten signature in black ink, consisting of a few fluid strokes.



Art. 4
(Programma di sviluppo)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 presentano, alla struttura regionale competente, unitamente all'istanza di riconoscimento della rete, un programma di sviluppo che deve essere condiviso da almeno il 30% delle imprese appartenenti al sistema centrale di cui all'articolo 2.

2. Il programma di sviluppo deve contenere:

- a) l'analisi dettagliata della filiera e dei relativi livelli di fornitura, anche mediante ricostruzione del processo produttivo e del mercato di riferimento;
- b) l'analisi della continuità storica, culturale ed economica del contesto territoriale, salvo il caso di istanza di riconoscimento di un metadistretto;
- c) l'analisi dei punti di forza della rete in grado di rappresentarne le potenzialità e le criticità;
- d) la durata prevista del programma, comunque non superiore a cinque anni;
- e) gli obiettivi che si intendono raggiungere, soprattutto in termini di impatto occupazionale, di aggregazione, di integrazione e di sviluppo competitivo del sistema delle imprese, in coerenza con la programmazione regionale vigente in materia di sviluppo produttivo;
- f) nel caso di riconoscimento di un distretto produttivo, l'analisi volta a dimostrare l'esistenza di imprese leader e la presenza delle forme di integrazione verticale o orizzontale, o entrambe, soprattutto per quanto attiene alla loro rilevanza sul sistema economico locale;
- g) nel caso di riconoscimento di un metadistretto, un'analisi volta a dimostrare l'esistenza di legami tra il mondo della ricerca e il sistema delle imprese.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 5
(Comitato di concertazione di rete)

1. Il gruppo di promozione della rete di cui all'articolo 3, comma 1, dopo il riconoscimento della rete, avvia la costituzione di un comitato di concertazione di rete, di seguito denominato comitato, che rappresenta la rete stessa. Il gruppo di promozione cessa dalle sue funzioni nel momento della nomina del comitato.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da un numero di sette membri, nominati dal Presidente stesso, su proposta dell'assessore regionale competente in materia, dei quali:

- a) quattro designati dal gruppo di promozione della rete, scelti tra i rappresentanti degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali;
- b) tre designati dall'assessore regionale in rappresentanza della Regione.

3. Il comitato si riunisce la prima volta su convocazione dell'assessore competente in materia ed elegge il Presidente che lo rappresenta. Le successive convocazioni vengono effettuate ad opera del Presidente stesso.

4. Le sedute si intendono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e le deliberazioni si intendono approvate con la maggioranza assoluta degli intervenuti.

5. Il comitato dura in carica per la durata del programma e, comunque, per un periodo massimo di cinque anni.

6. Il comitato svolge i seguenti compiti:


- a) provvede ad una sistematica attività di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma;
- b) propone adeguamenti al programma, anche sulla base delle indicazioni fornite nella relazione annuale del manager di rete di cui all'articolo 10, comma 8, da trasmettere alla Giunta regionale la quale, previo parere della competente commissione regionale permanente, li adotta;
- c) elabora proposte e indirizza l'azione rispetto al programma;
- d) elabora proposte e suggerimenti per lo sviluppo della rete da presentare al Consiglio delle reti di cui all'articolo 6;
- e) adotta il regolamento interno, che ne disciplina il funzionamento.


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

7. Al Presidente e ai componenti del comitato non spetta alcun compenso per l'espletamento delle funzioni.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marchetti






Art. 6
(Consiglio delle reti)


1. E' istituito presso la Regione il Consiglio delle reti, quale organismo volto ad assicurare la coerenza strategica dei programmi e ad individuare le linee guida per la crescita delle reti, in armonia con gli obiettivi e le finalità per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo regionale.

2. Il Consiglio delle reti è costituito dai presidenti dei comitati di cui all'articolo 5, ed è presieduto dall'assessore competente in materia, che lo convoca.

3. Al presidente e ai componenti del Consiglio non spetta alcun compenso per l'espletamento delle funzioni.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazza





Capo III Interventi regionali

Art. 7 (Tipologia degli interventi)


1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione finanzia specifici interventi a sostegno delle politiche di rete, che risultano coerenti rispetto ai programmi di sviluppo, nonché alla programmazione regionale, e che rientrano nelle seguenti tipologie:


- a) interventi di rete destinati a generare benefici per la rete nel suo complesso e diretti ad elevarne la competitività, sostenendone l'evoluzione da sistema produttivo locale a distretto produttivo o da uno dei suddetti a metadistretto;
- b) interventi imprenditoriali volti ad elevare la competitività delle singole imprese.

2. Per l'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e diretti all'attuazione dei programmi di sviluppo, la Regione, provvede all'emanazione di appositi bandi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15.

3. La Regione, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche, subordina l'accesso delle imprese a qualsiasi risorsa comunitaria, nazionale e regionale commessa all'attuazione della presente legge, alla dimostrazione, all'atto della richiesta, dell'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore e alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ed individua un sistema premiante per le imprese che privilegino i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o attivino percorsi di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato o di tipo precario.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 8

(Nucleo di valutazione)

1. Al fine della valutazione definitiva tecnico-economica e finanziaria dei progetti istruiti da Sviluppo Lazio S.p.A., volti a realizzare gli interventi di cui all'articolo 7, lettera a), è istituito, presso l'assessorato competente in materia di attività produttive, un nucleo di valutazione, di seguito denominato nucleo.

2. Il nucleo è composto da:

- a) un presidente scelto tra i dirigenti della direzione regionale competente in materia di attività produttiva;
- b) un funzionario della direzione regionale competente;
- c) tre esterni all'amministrazione regionale in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità, scelti tra esperti in ricerca ed innovazione, internazionalizzazione, diritto, economia, formazione o tra soggetti aventi particolare esperienza nella filiera produttiva del sistema produttivo locale, del distretto produttivo o del metadistretto;
- d) un segretario designato da Sviluppo Lazio S.p.A.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL), i componenti del nucleo, previa verifica dell'inesistenza di cause di incompatibilità degli stessi, dovute alla presenza di interessi diretti o indiretti all'erogazione dei contributi, sono nominati, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne determina, altresì, il compenso onnicomprensivo.

4. Le sedute si intendono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e le deliberazioni si intendono approvate con la maggioranza assoluta degli intervenuti. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive della commissione comporta la decadenza di diritto dalla nomina.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi





Art. 9
(Interventi di rete)


1. Gli interventi di rete di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) sono finalizzati in particolare a promuovere:

- a) la facilitazione dell'accesso al credito bancario e al mercato finanziario, anche nell'ottica dei nuovi vincoli derivanti dall'accordo internazionale denominato Basilea 2;
- b) l'internazionalizzazione delle reti;
- c) l'innovazione nei prodotti, processi, organizzazioni, nonché nella diffusione delle conoscenze e valorizzazione del capitale umano;
- d) lo sviluppo sostenibile, anche nell'ottica della responsabilità sociale delle imprese.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

RLB

gm



Art.10

(Modalità di attuazione degli interventi di rete)

1. Al finanziamento degli interventi da realizzare attraverso la predisposizione di progetti di rete, si accede mediante la procedura negoziale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione provvede alla pubblicazione di appositi bandi per acquisire, nell'ambito degli interventi di rete definiti dai bandi stessi, le manifestazioni di interesse da parte di:

- a) enti pubblici, enti funzionali di diritto pubblico;
- b) società, anche consortili, a capitale misto pubblico e privato, anche sotto forma di associazioni temporanee di imprese (A.T.I) e di associazioni temporanee di scopo (ATS).

3. I bandi indicano:

- a) le spese ammissibili;
- b) le agevolazioni concedibili;
- c) le forme e le modalità degli interventi;
- d) la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse;
- e) la documentazione necessaria per l'attività istruttoria;
- f) i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

4. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento regionale viene attribuita specifica priorità agli interventi di rete proposti per lo sviluppo dei distretti produttivi e dei metadistretti, in quanto livelli superiori nella dinamica evolutiva delle reti.


5. I soggetti interessati presentano la manifestazione di interesse con la documentazione richiesta a Sviluppo Lazio S.p.A., che procede, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, all'istruttoria e all'attività di pre-valutazione, sulla base degli obiettivi e delle specificità previste dal bando.

6. A seguito degli adempimenti di cui al comma 5, Sviluppo Lazio S.p.A., sottopone l'esito dell'istruttoria e della pre-valutazione delle manifestazioni d'interesse al nucleo di cui all'articolo 8.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

7. Il nucleo, entro 30 giorni dal ricevimento degli esiti dell'istruttoria e dell'attività di pre-valutazione, provvede alla valutazione definitiva tecnico-economica e finanziaria e, con apposita relazione la trasmette alla direzione regionale competente in materia per i conseguenti adempimenti, ai fini della approvazione, nei successivi trenta giorni, con determinazione del direttore del dipartimento, della concessione del contributo o dello schema del contratto, in conformità a quanto previsto nel bando. La direzione regionale trasmette a Sviluppo Lazio S.p.A. gli atti per gli adempimenti successivi, ivi compresa l'erogazione dei contributi.

8. I soggetti proponenti il progetto nominano un manager di rete, che può essere una persona giuridica ovvero una persona fisica di comprovata professionalità e moralità, con il compito di coordinare, gestire e attuare gli interventi di rete. Il manager presenta al comitato di cui all'articolo 5, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 11
(Interventi imprenditoriali)


1. Gli interventi imprenditoriali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) sono finalizzati ad elevare la competitività delle singole imprese all'interno della rete ed in particolare a promuovere:

- a) l'accesso dell'impresa al credito bancario e al mercato finanziario, anche nell'ottica dei nuovi vincoli derivanti dall'accordo internazionale Basilea 2;
- b) l'internazionalizzazione dell'impresa;
- c) l'innovazione nei prodotti, processi, organizzazioni, nonché nella diffusione delle conoscenze e valorizzazione del capitale umano. Rientrano in questa categoria gli interventi finalizzati ad agevolare i soggetti beneficiari che presentano progetti per la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali, di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, nonché di servizi reali e di formazione specifica, collegati agli stessi progetti di investimento e di ricerca e sviluppo;
- d) lo sviluppo sostenibile, anche nell'ottica della responsabilità sociale dell'impresa.

2. Possono essere ammessi al contributo regionale di cui al comma 1, altresì:

- a) gli interventi imprenditoriali promossi da imprese non appartenenti alla rete che dimostrino una prevalenza di rapporti commerciali con le imprese del sistema produttivo locale, del distretto produttivo e del metadistretto;
- b) gli interventi imprenditoriali promossi da imprese non appartenenti alla rete per la realizzazione di interventi volti allo sviluppo dei progetti in aggregazione con imprese del sistema produttivo locale, del distretto produttivo e del metadistretto.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Murrillo



Art. 12

(Modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali)

1. La Regione per l'attivazione degli interventi imprenditoriali di cui all'art.11, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, utilizzando la procedura valutativa a graduatoria disciplinata dall'articolo 5, del d. lgs 123/1998.

2. Con determina dirigenziale vengono approvati:

- a) i bandi;
- b) i tempi e le procedure di attuazione dei singoli interventi.

3. Nei bandi sono stabiliti:

- a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei contributi;
- b) i requisiti essenziali del progetto;
- c) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti;
- d) gli interventi finanziabili;
- e) la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa;
- f) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili in relazione a ciascun tipo di iniziativa;
- g) la quota massima di cofinanziamento regionale rispetto all'investimento privato presentato a finanziamento;
- h) le modalità di erogazione dei contributi;
- i) i termini di presentazione delle domande;
- l) la documentazione richiesta;
- m) le procedure per la rendicontazione ed il controllo;
- n) i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle agevolazioni;
- o) le intensità e le forme di aiuto;
- p) i criteri di valutazione e i criteri di formazione della graduatoria;
- q) la compatibilità con altri aiuti comunitari, nazionali, regionali e locali;
- r) il termine di validità della graduatoria.

4. Relativamente alla procedura di cui al comma 1 Sviluppo Lazio S.p.A. provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda a:

- a) accertare la sussistenza dei requisiti nonché valutare la completezza della documentazione richiesta;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo


- b) valutare tecnicamente i progetti presentati e l'ammissibilità degli investimenti;
- c) richiedere la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione incompleta e, qualora lo ritenga utile ai fini della istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilità della domanda.

5. A seguito degli adempimenti di cui al comma 4 ed entro lo stesso termine ivi indicato, Sviluppo Lazio S.p.A. trasmette apposita relazione alla direzione regionale competente in materia per i conseguenti adempimenti, ai fini della approvazione, nei successivi trenta giorni, con determinazione del direttore del dipartimento, della concessione del contributo in conformità a quanto previsto nel bando. La direzione regionale trasmette a Sviluppo Lazio S.p.A. gli atti per gli adempimenti successivi, ivi compresa l'erogazione dei contributi.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Capo IV
Disposizioni finanziarie



Art. 13
(Fondo speciale)

1. Per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 6/1999, è istituito presso Sviluppo Lazio S.p.A., il fondo speciale per il finanziamento degli interventi di rete e degli interventi imprenditoriali relativi ai sistemi produttivi locali, ai distretti produttivi e ai metadistretti.

2. Il fondo di cui al comma 1 è amministrato in contabilità separata, secondo modalità regolate da apposita convenzione tra la Regione e Sviluppo Lazio S.p.A., ed è alimentato dallo stanziamento iscritto nel capitolo di cui all'articolo 14.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 14
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB C22, di un apposito capitolo di spesa denominato "Fondo speciale per il finanziamento degli interventi di Rete e degli interventi imprenditoriali relativi ai Sistemi Produttivi Locali, ai Distretti Produttivi e ai Metadistretti – parte capitale –", con lo stanziamento di euro 5.000.000,00, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, alla cui copertura si provvede in termini di competenza, mediante riduzione del capitolo T28501 di cui all'elenco n. 4 lettera d) allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2008 e, in termini di cassa, mediante la riduzione di pari importo del capitolo T25502.

2. Ai fini della presente legge, il capitolo di spesa C21513 assume la seguente nuova denominazione: "Fondo speciale per il finanziamento degli interventi di Rete e degli interventi imprenditoriali relativi ai Sistemi Produttivi Locali, ai Distretti Produttivi e ai Metadistretti – parte corrente –".

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 15


(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato-clausola di sospensione)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, e successive modifiche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzi





Art. 16
(Norma transitoria)

1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali viene data esecuzione ai sensi e con le modalità previste dalla legge regionale 19 dicembre 2001 n. 36 “Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento” e successive modificazioni, e dal regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 “Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento” e successive modificazioni.

2. Al fine di concorrere ai finanziamenti per gli interventi previsti al Capo III della presente legge, in ogni sistema produttivo locale, distretto industriale ed area laziale di investimento, individuati ai sensi della l.r. 36/2001, deve essere:

- a) costituito il comitato di cui all’articolo 5, entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) elaborato, per il tramite del costituito comitato, un programma di sviluppo da trasmettere alla Regione, entro e non oltre i successivi 180 giorni, ai sensi dell’articolo 4 e con le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 3.

3. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui al comma 2, fino alla decorrenza dei termini ivi indicati, sono ammessi a partecipare ai bandi predisposti ai sensi della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Art. 17
(Abrogazioni)



1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge regionale 19 dicembre 2001 n. 36 “Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento” e successive modificazioni;
- b) il regolamento regionale 28 ottobre 2002, n.2 “Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento” e successive modificazioni.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURL.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 733 ^{B2}

DEL 17 OTT. 2008

ASSESSORATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

L'Assessore



Relazione alla PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Disciplina per la promozione e il riconoscimento dei sistemi produttivi locali, dei distretti produttivi e dei metadistretti”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



PREMESSA

La presente proposta di legge vuole rappresentare lo strumento della Regione Lazio per l'attuazione di azioni che siano in grado di accrescere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo, anche in vista dei nuovi orientamenti che emergono dal rilancio della strategia di Lisbona intesa a fare dell'Unione europea l'economia più dinamica e più competitiva del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

Attraverso la promozione di interventi volti al sostegno e alla crescita dell'intero territorio regionale, il disegno di legge si rivolge al sistema delle imprese, ai consorzi, alle associazioni di categoria, alle Camere di Commercio, alle istituzioni e ai centri di ricerca che siano in grado di implementare programmi di sviluppo volti alla crescita evolutiva della *Rete* nel suo complesso.

Nella convinzione che *fare sistema* sia divenuto oggi, più che nel passato, una scelta obbligata, tutti gli attori, economici ed istituzionali, coinvolti nello sviluppo locale, sono chiamati a fare i conti con una realtà economica che, sempre più globale e complessa, costringe ad un nuovo approccio culturale e strategico.

Atteso che l'*efficienza* e l'*efficacia* della politica industriale regionale dipendono dalla capacità degli attori economici di individuare progetti comuni sui quali investire, occorre *mettere a sistema* le competenze e valorizzare adeguatamente le opportunità e le risorse esistenti, ricercando la massima competitività nel contesto globale.

La presente legge intende, quindi, fornire un nuovo assetto giuridico regionale in materia di distretti per colmare i punti di debolezza che, nell'attuazione concreta dei sei anni trascorsi dal suo concepimento, ha mostrato la legge di riferimento (Legge Regionale 36/20001) ed agevolare, in tal modo, lo sviluppo competitivo del sistema distrettuale.

E' indubbio, infatti, che lo scenario economico e le esigenze imprenditoriali imposte dai nuovi corsi del mercato hanno subito in questi ultimi anni cambiamenti talmente profondi da far ritenere ormai indifferibile la revisione dell'intero impianto normativo.

Il dibattito sull'evoluzione dei distretti e dei relativi modelli di governance è, infatti, oggetto di ampia diffusione a mezzo stampa.

Già alcune regioni sono intervenute a riguardo e altre stanno muovendo i primi passi in questa direzione, a dimostrazione di un'esigenza di innovazione ampiamente diffusa ed ascrivibile a motivazioni di matrice sovraregionale.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi




E' nostra intenzione, quindi, posizionarci tra le Regioni che, più delle altre, stanno dimostrando di cogliere tempestivamente la domanda di cambiamento proveniente dal sistema economico dei distretti, con una nuova legge fortemente discontinua con il passato.

Alla luce di ciò, il disegno di legge, che lo scrivente Assessorato sottopone all'attenzione della Commissione Consiliare, è articolato in n. 17 articoli distribuiti su quattro sezioni così specificate:

- Capo I *Disposizioni generali* (artt.1 e 2)
- Capo II *Procedure di riconoscimento e modalità di gestione della rete* (dal'art. 3 all'art.6)
- Capo III *Interventi regionali* (dal'art. 7 all'art. 12)
- Capo IV *Disposizioni finanziarie* (dal'art.13 all'art.14)
- Capo V *Disposizioni transitorie e finali* (dal'art.15 all'art.18)



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi





Capo I

- DISPOSIZIONI GENERALI -



Art. 1 Finalità

L'articolo in esame richiama le competenze regionali vigenti, la normativa statale, la disciplina dell'Unione Europea e fa rilevare gli obiettivi che la Regione intende perseguire, vale a dire il sostegno allo sviluppo del sistema produttivo e dell'occupazione regionale.

Il **comma 2** descrive il contenuto della proposta di legge che riguarda la disciplina dei criteri di individuazione, delle procedure di riconoscimento e delle modalità di gestione dei Sistemi Produttivi Locali, dei Distretti Produttivi e dei Metadistretti, nonché delle modalità di accesso ai contributi regionali per l'attuazione degli interventi che interessano i rispettivi Programmi di Sviluppo

Art.2 Definizioni

In questo articolo si fornisce una definizione del concetto di Rete Rilevante di Filiera, quale *espressione della capacità di un insieme di imprese di sviluppare una progettualità strategica comune e di integrarsi con gli attori dello sviluppo locale*, che mira a qualificare chiaramente sin dall'inizio l'oggetto della disciplina. Si tratta, quindi, di un nuovo modello di sviluppo, peraltro imposto dal processo di trasformazione in atto che vede nella ridefinizione del rapporto tra imprese e contesto territoriale una valida ed efficace risposta alla crescente pressione competitiva, cui è esposto anche il sistema produttivo laziale. In particolare, la Rete necessita di una forma di integrazione con i diversi attori dello sviluppo locale, i quali hanno il ruolo di incentivare e sostenere la crescita delle piccole e medie imprese, facilitandone l'aggregazione e guidandole nelle loro dinamiche strategiche. Soltanto in tal modo è possibile passare da un *sistema chiuso* ad un *sistema aperto*, non più concentrato solo sulla produzione e sulla competizione sui costi e prezzi, ma orientato ad una progettualità condivisa che favorisca, come detto, la nascita di nuove forme aggregative.

Sulla base della convinzione che l'elemento di forza della *filiera* sia in primo luogo la concentrazione delle imprese, la **lettera b)** definisce la filiera come un sistema integrato di imprese appartenenti ad un determinato settore caratterizzato da una soglia minima di 100 imprese e da un indice di specializzazione locale che risulti superiore agli indici di specializzazione

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morici



regionale e nazionale. La selettività del criterio previsto dal presente articolo risulta dall'applicazione combinata di due indicatori, vale a dire:

- a) il riferimento al Gruppo, Classe o Categoria della classificazione ISTAT, che raggruppa le attività economiche dal generale al particolare. Tale parametro permette di individuare una maggiore specificità del settore produttivo delle imprese laziali;
- b) il valore soglia, rappresentato dall'indice di specializzazione produttiva regionale e anche dall'indice di specializzazione produttiva nazionale, che permette di individuare il nucleo centrale di imprese dello stesso settore. Un comune che presenta un indice di specializzazione produttiva (rapporto percentuale tra addetti dell'attività di specializzazione sul totale degli addetti del manifatturiero) maggiore o uguale al valore soglia regionale e nazionale è caratterizzato da una forte presenza di imprese specializzate in un determinato settore produttivo, anche rispetto ai dati nazionali.

La selettività di tali parametri è stata peraltro accertata testandone l'applicazione con simulazioni sui codici ISTAT, che hanno evidenziato l'esistenza a livello regionale di settori ad elevata specializzazione, con numerosità superiori a quelle richieste dalla proposta di legge, tali da poter rappresentare la base per il potenziamento di quelli già esistenti e per la costituzione delle nuove Reti altamente specializzate.

Vengono poi specificate le diverse configurazioni di Rete. Alla distinzione della L.R 36/2001 tra *Sistemi Produttivi Locali*, *Distretti Industriali* ed *Aree Laziali di Investimento*, concepiti in maniera disgiunta e autonoma, tanto che ciascuna delle tre configurazioni di sistema produttivo può svilupparsi e crescere indipendentemente dalle altre e non evolversi mai, si sostituisce la nuova classificazione in *Sistemi Produttivi Locali* (SPL), *Distretti Produttivi* (DP) e *Metadistretto* (MD), visti come gradi di un medesimo *processo evolutivo* che, partendo dal livello più basso del SPL, si proietta verso lo stadio finale di crescita del MD. La nuova impostazione normativa, dunque, discrimina i diversi stadi evolutivi della dinamica distrettuale, proiettando verso un'*eccellenza* in termini di innovazione e di ricerca, non più concepita nell'ottica esclusiva della singola impresa ma anche e soprattutto nella prospettiva dell'intera Rete.

La **lettera c)** indica gli elementi fondamentali affinché un Sistema Produttivo Locale possa ritenersi tale, sono segnalati, da una parte, la *progettualità di lungo periodo*, condivisa tra i diversi stakeholders dello sviluppo locale, chiamati a dimostrare *capacità di integrazione* attraverso l'adesione ad un Programma di Sviluppo e, dall'altra, l'esistenza di una *continuità sotto il profilo*

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



storico, culturale ed economico del contesto di riferimento, ritenuta vero e proprio elemento di forza del sistema locale nel suo complesso.

La **lettera d)** indica gli elementi in relazione ai quali un Sistema produttivo Locale può essere considerato rilevante come Distretto Produttivo. Si è scelta la definizione di **Distretto Produttivo** in quanto più estensiva rispetto a quella vigente di *Distretto Industriale*, ritenuta troppo limitativa, essendo riferita unicamente al settore industriale. Posto che il Distretto Produttivo rappresenta il secondo stadio di sviluppo, sono stati previsti, per esso, gli ulteriori elementi di qualificazione delle *imprese leader* e delle *forme di integrazione verticale e/o orizzontale*, il cui sviluppo diventa, così, anche l'obiettivo verso il quale devono tendere i Sistemi Produttivi Locali.

La **lettera e)** individua i parametri in relazione ai quali una Rete Rilevante di Filiera può evolvere allo stadio finale del processo evolutivo del Metadistretto. Per il Metadistretto non è prevista l'esistenza di una *continuità sotto il profilo storico, culturale ed economico del contesto di riferimento*, in quanto si parte dal presupposto di superare i legami di territorialità creandone dei nuovi rispetto alle nuove tecnologie e servizi necessari per la competitività delle imprese. Pertanto oltre alla previsione di parametri già previsti per i Distretti Produttivi, quale la condivisione di una progettualità di lungo periodo, la rilevanza di un sistema integrato di imprese appartenenti ad un determinato settore caratterizzato, però, da una soglia minima di 300 imprese, di un indice di specializzazione locale che risulti superiore agli indici di specializzazione regionale e nazionale, alla presenza di imprese leader e delle forme di integrazione verticale e/o orizzontale, sono stati stabiliti per il Metadistretto elementi aggiuntivi di qualificazione, quale lo sviluppo di *legami fra il mondo della ricerca e le imprese* che, in tal modo, viene a costituire le meta da traguardare affinché il Distretto Produttivo possa evolvere allo stadio superiore.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo

Capo II

- PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RETE -

Nella Legge regionale 36/2001 non è prevista una specifica disciplina volta alla identificazione di una *governance* in grado di rappresentare i diversi attori dello sviluppo locale.

Sia le funzioni di organizzazione e coordinamento sia gli schemi di programmi di sviluppo sono infatti demandati, *ex artt. 7 e 8*, a Sviluppo Lazio SpA, secondo una logica che tende a far scendere dall'alto le linee guida, piuttosto che secondo un approccio *bottom up* che, partendo dagli effettivi fabbisogni e potenzialità locali, giunga alla definizione dell'intero modello distrettuale.



In quest'ottica, il nuovo modello di *governance* è fondato sui tre distinti organismi rappresentati da:

- il *Gruppo di Promozione della Rete*;
- il *Comitato di Concertazione di Rete*;
- la *Consulta delle Reti*



Art.3 Procedure per il riconoscimento della rete

Il *Gruppo di Promozione della Rete* costituisce il primo livello di *governance*, in cui viene concepita l'*idea* della Rete e l'esigenza di promuoverne il riconoscimento.

A tal fine, i soggetti che provvedono alla sua istituzione sono le imprese appartenenti alla filiera, le associazioni di categoria e associazioni sindacali previste dal tavolo di concertazione regionale, gli enti locali, le camere di commercio, le società a partecipazione pubblica e altri enti pubblici attivi nella ricerca, nella promozione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo, gli istituti di credito e le fondazioni, le università.

In particolare, un ruolo preminente è attribuito alle imprese, alle associazioni di categoria e alle associazioni sindacali, senza le quali il Gruppo di promozione non può essere istituito.

Art.4 Programmi di sviluppo

Nella proposta di legge elemento primario di qualificazione della Rete diventa la *progettualità di lungo periodo* condivisa tra i diversi stakeholders dello sviluppo locale che si esprime in un Programma di Sviluppo della Rete redatto in conformità agli strumenti legislativi programmatori regionali vigenti.

Nella formulazione del Programma di Sviluppo gli attori locali vengono chiamati a dimostrare una forte *capacità di integrazione*.

Pertanto il riconoscimento di un particolare sistema produttivo non dipende unicamente dalla possibilità di rilevare la presenza della *filiera*, rappresentata da un *sistema integrato di imprese appartenenti ad un determinato settore e di imprese a queste legate da rapporti di fornitura di primo livello*, ma anche dalla capacità degli attori locali di costruire strategie cooperative e di investire in progetti e istituzioni comuni.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morici



A tal fine le imprese della Rete aderiscono ad un Programma di Sviluppo condiviso da almeno il 30% delle imprese appartenenti al settore qualificante la filiera, che deve recare non solo ampia dimostrazione dei requisiti necessari per il riconoscimento mediante l'analisi della filiera, del contesto territoriale nonché dei punti di forza e di debolezza, ma anche l'esatta individuazione degli *obiettivi che si intende raggiungere in termini di impatto occupazionale, di aggregazione, integrazione e di sviluppo competitivo del sistema delle imprese, in coerenza con la programmazione regionale vigente in materia di sviluppo produttivo.*

Rispetto alla Legge regionale 36/2001, in cui all'art. 4 viene richiamata genericamente una *richiesta documentata e motivata*, la nuova *governance* definisce chiaramente la procedura da adottare. Ciò aumenta la selettività nei confronti dei sistemi locali aspiranti al riconoscimento, ottimizza l'impiego delle risorse regionali da destinare ai distretti e alza il grado di concertazione nelle decisioni in materia di sviluppo economico.

Al **comma 2, lettera f)** si specifica che per il Distretto Produttivo il Programma deve contenere anche un'analisi che dimostri la presenza di *imprese leader* e delle *forme di integrazione verticale e/o orizzontale.*

Al **comma 2, lettera g)** si specifica che per il Metadistretto il Programma deve contenere anche un'analisi che dimostri l'esistenza di legami tra il mondo della ricerca e il sistema delle imprese.

Art.5 Comitato di concertazione di rete

Per il riconoscimento della Rete, il Gruppo di Promozione presenta alla Regione Lazio apposita istanza, corredata del Programma di sviluppo, disciplinato dall'art. 4.

Il Comitato di Concertazione di Rete rappresenta il secondo livello di *governance*, è composto da un numero di sette membri e deve comunque garantire la rappresentanza delle imprese, degli Enti Locali, delle Parti Sociali e dell'Assessore regionale competente

Il Comitato dura in carica per la durata del Programma di Sviluppo.

Il **comma 2** prevede che il Comitato di Concertazione della Rete è costituito con decreto del presidente della Regione.

Il **comma 6** precisa la funzione del Comitato che provvede al monitoraggio degli interventi in attuazione del Programma di Sviluppo, proponendo eventuali aggiornamenti del Programma in

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morici



corso di attuazione. Il Comitato ha anche il compito di esprimere pareri sulla compatibilità dei progetti di Rete con il Programma di Sviluppo condiviso.

Il coordinamento del Comitato è affidato al Presidente nominato dai membri del Comitato stesso.



Art.6 Consiglio delle reti

Il terzo e ultimo livello di *governance* è rappresentato dal *Consiglio delle Reti*, composta dai presidenti dei *Comitati di Concertazione di Rete* e presieduta dall'Assessore regionale competente.

Esso, in quanto organismo di partecipazione dei Sistemi Produttivi Locali, dei Distretti Produttivi e dei Metadistretti, assume il compito di definire *le linee guida per la crescita delle Reti, considerati gli obiettivi e le finalità per lo sviluppo del sistema produttivo regionale.*

Capo III

- INTERVENTI REGIONALI -

Art.7 Tipologia degli interventi

Il presente articolo individua negli *interventi di rete* e negli *interventi imprenditoriali* le forme di intervento regionale a sostegno delle politiche di Rete. I primi sono destinati *a generare benefici per la Rete nel suo complesso, elevandone la competitività e sostenendone la dinamica evolutiva verso stadi superiori di sviluppo* mentre i secondi sono essenzialmente *volti a favorire la crescita delle singole imprese.*

Art.8 Nucleo di Valutazione

L'articolo istituisce e definisce la funzione del Nucleo di Valutazione che ha il compito di valutare la validità tecnica, economica e finanziaria delle proposte presentate. Il compito del Nucleo è quello di garantire un supporto tecnico nella fase di valutazione degli investimenti promossi ed attuati dalla Regione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art.9 Interventi di rete

L'articolo stabilisce gli obiettivi della Rete di imprese che hanno aderito al Programma di Sviluppo che consistono nella *facilitazione dell'accesso al credito bancario e al mercato finanziario*, nell'*internazionalizzazione*, nell'*innovazione nei prodotti e nei processi* e, infine, nello *sviluppo sostenibile*.

Art.10 Modalità di attuazione degli interventi di Rete

Il presente articolo pone in evidenza che la disciplina di accesso ai finanziamenti per i soggetti che si candidano alla realizzazione degli interventi di Rete si basa sulla procedura negoziale prevista dall'articolo 6 del D. Lgs. 123/1998.

Tale procedura si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale che, come previsto al **comma 2**, possono essere realizzati da enti pubblici, enti funzionali di diritto pubblico, società, anche consortili, a capitale misto pubblico e privato, anche sotto forma di associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e di associazioni temporanee di scopo (A.T.S.), nell'ambito di forme della programmazione concertata.

Il **comma 3** stabilisce che la Regione, per l'attuazione della procedura, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

Al **comma 4**, nell'ambito degli interventi di rete, è stata inserita, in primo luogo, una specifica priorità agli interventi proposti per lo sviluppo dei *Distretti Produttivi* e *Metadistretti*, in modo da incentivare la crescita dei *Sistemi Produttivi Locali* verso gli altri due stadi di sviluppo.

Dal **comma 5 al comma 7** viene definito l'iter per la concessione del finanziamento. In primo luogo le manifestazioni di interesse devono essere inviate a Sviluppo Lazio SpA che ha il compito di effettuare l'istruttoria tecnica e di redigere una proposta valutativa. Gli esiti dell'istruttoria e la proposta valutativa di Sviluppo Lazio SpA sono esaminati da un Comitato Tecnico Scientifico che esprime la propria valutazione definitiva in relazione alla validità tecnico-economica delle

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Manca



manifestazioni d'interesse presentate e alla loro rispondenza alle specifiche finalità indicate nei bandi.

Al **comma 8**, per elevare l'efficacia degli interventi di Rete, la legge prevede alla nomina del Manager di Rete, da individuare in una persona fisica ovvero in una persona giuridica di comprovata professionalità e moralità, che ha il compito di coordinare e gestire gli interventi di Rete, relazionandosi, a riguardo, con il *Comitato di Concertazione di Rete*.



Art.11 Interventi imprenditoriali

Per quanto attiene agli interventi imprenditoriali, il presente articolo ne definisce la finalizzazione, rappresentata dalla *facilitazione dell'accesso al credito bancario e al mercato finanziario, dall'internazionalizzazione, dall'innovazione nei prodotti e nei processi e, infine, dallo sviluppo sostenibile.*

Il **comma 2** stabilisce una specifica deroga per le imprese non appartenenti alla Rete Rilevante di filiera. Infatti, per evitare la manifesta anomalia sottesa dalla vigente legge, per cui un'impresa, pur appartenente al settore della filiera, non può accedere alle risorse regionali per il solo fatto di avere la propria sede in un Comune diverso da quelli inseriti nel distretto, il comma prevede che potranno comunque beneficiare dei finanziamenti regionali *gli interventi imprenditoriali promossi da imprese con una prevalenza di rapporti commerciali con il Sistema Produttivo Locale, il Distretto Produttivo e il Metadistretto, nonché gli interventi volti allo sviluppo di progetti di aggregazione con imprese della specifica Rete Rilevante di filiera.* Tali interventi consentono, infatti, alla Rete stessa di estendere progressivamente i suoi confini, rafforzandosi sempre di più sotto il profilo competitivo.

Art.12 Modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali

L'articolo precisa che spetta a Bandi Pubblici regolarizzare l'accesso ai finanziamenti previsti per gli interventi imprenditoriali e che verrà applicata una procedura selettiva per la costituzione di una graduatoria degli interventi ammissibili.

Nel **comma 3** sono elencati tutti gli elementi che devono essere specificati nei bandi di assegnazione delle risorse che dovranno stabilire tutta una serie di criteri e modalità alle quali le imprese devono ottemperare per poter essere prese in considerazione da parte della Regione.

Il **comma 4** precisa i compiti attribuiti a Sviluppo Lazio SpA. che è incaricata di tutta la fase di accoglimento, istruttoria ed atti conseguenti e che ha il compito di provvedere all'elaborazione di

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



uno schema di graduatoria da sottoporre al Nucleo di Valutazione e di trasmettere al Direttore Regionale competente l'elenco definitivo dei progetti ritenuti non ammissibili e di quelli ritenuti ammissibili dal Nucleo di Valutazione stesso.



Capo IV

- DISPOSIZIONI FINANZIARIE -

Art.13 Fondo Speciale

L'articolo stabilisce la copertura finanziaria della legge con l'istituzione di un Fondo Speciale per il finanziamento degli interventi di Rete e degli interventi imprenditoriali relativi ai Sistemi Produttivi locali, ai Distretti Produttivi e ai Metadistretti

Art.14 Norma finanziaria

L'articolo dispone in tema di bilancio prevedendo l'attivazione di appositi stanziamenti a partire dal prossimo esercizio finanziario considerata la data di presentazione della proposta di legge.

Capo V

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

Art.15 Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato – clausola di sospensione)

L'articolo detta la disciplina della concessione dei contributi previsti dalla presente legge con riferimento al rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato.

Art.16 Norma transitoria

Il **comma 1** dell'articolo stabilisce la normativa che disciplina gli effetti dei bandi emanati ai sensi della Legge regionale 19 dicembre 2001 n. 36 "Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento” pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I **commi 2 e 3** dell'articolo dettano le condizioni per consentire l'accesso ai finanziamenti per gli interventi previsti al capo III della presente legge da parte dei sistemi produttivi locali, distretti industriali ed aree laziali di investimento individuati ai sensi della l.r. 36/2001.



Art.17 Abrogazioni

L'articolo stabilisce l'abrogazione di quanto stabilito dalla Legge Regionale n.36 del 19 dicembre 2001.

Art.18 Entrata in vigore

L'articolo stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURL.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo